

AC 1415

Emendamento

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente

Art. 16-bis

1. È istituita l'Agenzia per le Comunicazioni e la Sicurezza delle Reti dello Stato, di seguito nominata "Agenzia", titolare e responsabile di tutte le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive, e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, richieste e autorizzate ai sensi della presente legge.
2. Con decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze, l'articolazione organizzativa generale dell'Agenzia, i criteri e le modalità di reclutamento del personale e ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Agenzia e il perseguimento dell'interesse pubblico.

Pezzotta, Vietti, Rao, Romano, Mannino